

COMUNE DI PIASCO

Provincia di Cuneo

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017

L'anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di LUGLIO ore 14,00 nella
residenza del Comune di Piasco

TRA

la delegazione di parte pubblica costituita dal Segretario Comunale Dott. MONDINO
Dario a quanto infra autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del
25/09/2017

E

la delegazione di parte sindacale costituita dalla Segreteria Provinciale Territoriale FP
CISL Sig. GIORDANENGO Silvio.

Le parti come sopra rappresentate concordano sulle materie trattate e di seguito
risultanti sottoscrivendole in apposito spazio finale.

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente C.D.I. si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente del Comune di Piasco.
2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs.n.165 del 2001.
3. Si dà atto che la dotazione organica del Comune al momento della stipula del presente contratto è quella risultante dalla Tabella allegato II.

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne ai sensi del CCNL in data 31.07.2009 e precedenti il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 per la parte normativa ed economica, fatti salvi gli indirizzi di miglior favore previsti dal CCNL e dal presente contratto.
2. Gli effetti del presente contratto decentrato integrativo decorrono dal giorno successivo alla data della sottoscrizione e riguardano l'esercizio 2017 (dal 01.01.2017 al 31.12.2017). Gli stessi effetti potranno essere confermati negli anni successivi in assenza di una nuova contrattazione decentrata.
3. Per tutto quanto non definito nel presente contratto, rimangono in vigore le disposizioni già concordate nel precedente contratto decentrato quadriennio normativo 2002/2005



e biennio economico 2004/2005 stipulato in data 04.06.2004 e successive appendici per gli anni 2006 e 2007 stipulata in data 11.04.2008, 2008 e 2009 stipulato in data 31.07.2009 e 2010 stipulato in data 25.11.2010 e 2011 e 2012 e 2013 e 2014, che continuano a rinnovarsi, anche se scadute, tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo decentrato integrativo.

4. Le parti si riservano ulteriormente di verificare, contrattare e rivedere il presente accordo sulle basi di eventuali indicazioni ed innovazioni derivanti dalla entrata in vigore di nuove norme previste dai CCNL di categoria.
5. Con il presente contratto sono interamente rispettate le limitazioni finanziarie imposte dall'art. 9 comma 2 bis della Legge 30.07.2010 n. 122.

Art. 3 Codice disciplinare

1. Le parti prendono atto dell'entrata in vigore del nuovo codice disciplinare prevista dall'art. 3 del CCNL 2006/2009 in data 11.04.2008, affisso nella apposita bacheca sindacale all'interno della sede municipale nei termini stabiliti.

Art.4 Risorse decentrate

1. Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2 del CCNL 22.01.2004 sono incrementate, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CCNL 09.05.2006, nell'anno 2013 (come già nel 2011 ed a valere anche per il 2012), di un ulteriore importo pari allo 0,50% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2003 e negli anni 2011 e 2012, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CCNL 11/04/2008, di un ulteriore importo pari al 0,60% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2005.
2. L'Ente ai sensi dell'art. 15 del CCNL. 01.04.1999 incrementa ulteriormente per l'esercizio 2017 le risorse decentrate previste dall'art. 31 comma 3 del CCNL 22.10.2004 di un importo complessivo di € 1.899,39 annuali per l'attivazione di nuovi servizi e l'accrescimento di quelli esistenti.
3. Ai fini dell'incremento indicato nel presente articolo ai commi 1/3 si dà atto altresì che il Comune non risulta dissestato o strutturalmente deficitario ed ha rispettato negli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 le limitazioni in materia di spese per il personale imposte dalle relative leggi finanziarie (art. 1 commi 198 e segg. Legge 266/2005, art. 1 comma 562 Legge 296/2006 ed art. 76 Legge 133/2008).
4. E' stata iscritta tra le risorse con carattere stabile la somma risultante dalla differenza dell'incremento stipendiale del personale in progressione orizzontale di sviluppo tra le misure previste dal vigente CCNL 11/04/2008 ed il CCNL 22/01/2004 (Dichiarazione congiunta n. 14 dello stesso CCNL 22/01/2004).
5. Dalla data di sottoscrizione del CCNL 22.01.2004, non trova più applicazione la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 5.10.2001 prevista nel precedente contratto decentrato.



CCNL 22/01/2004, come già attribuite con l'accordo integrativo anno 2016, nonché di prevedere l'attribuzione di analoga indennità al personale addetto al protocollo informatico.

A tale istituto viene indirizzata la somma di € 900,00.

2. In riferimento al Contratto Integrativo Decentrato relativo all'anno 2016 siglato in data 21.02.2017, a seguito di verifica organizzativa all'interno dell'Ente la delegazione di parte pubblica stabilisce che non ci sono professionalità in possesso dei requisiti necessari per l'assegnazione di particolari responsabilità così come previsto dall'art. 17 comma 2 lett. f) del CCNL in data 01/04/99.

Art. 8 Indennità maneggio valori

Tale indennità viene riconosciuto al personale che abitualmente maneggia i valori per un valore massimo di € 350,00.

Art. 9 Turnazione

Per l'anno 2017 vengono destinati € 1.135,68 per la turnazione dell'area vigilanza.

Art. 10 Incentivi ICI

A titolo di incentivo ICI di cui all'art. 15 comma 1 lett. K del CCNL in data 01/04/99 viene riconosciuta la somma di € 739,66 oneri inclusi.

Art. 11 Incentivi progettazione

E' prevista la somma di € 704,14 a titolo di progettazione che verrà erogata nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 12

Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività


Per l'anno 2017

- si destina la somma di € 10.920,62 per i progetti obiettivi approvati con deliberazione G.C. n. 46 del 03/05/2018.
- Tali somme saranno corrisposte sulla base dei seguenti criteri:

VALUTAZIONE FINALE	
<60%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 60% E 74,99%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 75% E 89,99%	0%
VALUTAZIONI >= 90%	100%

Tutte le risorse che non vengono spese a qualsiasi titolo saranno inserite nel fondo produttività collettiva.

Qualora rimangano ancora risorse confluiranno quali economie nel fondo dell'anno successivo.



6. Il fondo per le risorse contrattate anno 2017 è risultato pari ad € 34.761,25.
7. In allegato al presente contratto sono riportate le tabelle relative alla Costituzione del Fondo per l'anno 2017.

Art. 5 Lavoro straordinario - banca ore

1. Si concorda che lo straordinario non può essere considerato un fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro, ma deve essere utilizzato in casi eccezionali per fronteggiare particolari situazioni altrimenti non gestibili.
2. Il fondo dello straordinario per l'anno 2017, in base a quanto previsto dal C.C.N.L. ammonta a € 2.233,41.
3. Dal 31.12.1999 le risorse destinate nel 1999 sono state ridotte del 3%.
4. Vengono stanziati € 66,17 per la maggiorazione festiva relativa al servizio di vigilanza.
5. Il fondo così previsto viene suddiviso in linea di massima secondo un piano di assegnazione per aree e/o settori di riferimento, da calcolarsi anno per anno, tenendo conto della spesa storica e delle eventuali particolarità oggetto di nota.
6. In alternativa al pagamento del lavoro straordinario prestato, i dipendenti, su loro richiesta, potranno concordare con il proprio responsabile del servizio il recupero dello stesso, fatte salve esigenze di servizio motivate, di norma entro un mese dall'effettuazione. A tale riguardo viene istituita la banca delle ore (art. 38 bis del CCNL 14/09/2000 e art. 9 del regolamento dell'orario di servizio di lavoro approvato con Delibera G.C. n. 38 27/05/2015) mentre le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinarie vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
7. Il dipendente potrà utilizzare le ore straordinarie capitalizzate per permessi compensativi anche per mezza giornata lavorativa.
8. In considerazione alla consistente riduzione in corso del personale in organico e delle relative spese nonché di carenze momentanee di personale dovute a malattie, distacchi o trasferimenti per mobilità, le parti valuteranno l'eventuale ricorso a lavoro straordinario per esigenze straordinarie ed eccezionali di cui all'art. 39 del C.C.N.L. in data 14.09.2000.

Art. 6

**Finanziamento delle progressioni economiche - art. 17 c. 2 lett. b CCNL 22.01.2004.
Nuove progressioni.**

1. Non sono previste progressioni economiche riferite all'anno 2017.

Art. 7

Indennità particolari condizioni di lavoro

1. Le parti concordano di confermare per l'anno 2017 le indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lett i) CCNL 1.4.1999 e integrazioni art. 36



L'insorgere di eventuali contestazioni sarà oggetto di esame congiunto per individuare soluzioni condivise.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA



**LE RAPPRESENTANZE SINDACALI:
RAPPRESENTANTE RSU**

SEGRETERIA PROVINCIALE CISL FP

